

D.R. n. 657

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;
- VISTA il D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” ed in particolare, l’aet. 4. Comma 4;*
- VISTO il Protocollo d’intesa per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale, stipulato a Roma il 20 luglio 2016, tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane- CRUI, unitamente all’allegato 1 *“Modalità operative per la realizzazione di attività in favore di giovani studenti beneficiari di protezione internazionale in attuazione del protocollo”;*
- VISTO il Bando emanato dal Ministero dell’interno per l’assegnazione di 100 borse di studio in servizi a studenti con protezione internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca presso le università italiane – A.A. 2020/2021;
- VISTO l’estratto del verbale n.611 del Collegio Revisori dei Conti, relativo all’adunanza del 06.07.2020;
- RAVVISATA la necessità di regolamentare le future modalità di erogazione di siffatte borse di studio;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dell’11 e 12 febbraio 2021,

DECRETA

Art.1

E’ emanato il *Regolamento per l’erogazione delle borse di studio CRUI a studenti con protezione internazionale in attuazione del protocollo d’intesa Ministero dell’Interno- CRUI*, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Bari, 26/02/2021

F.TO II RETTORE
Stefano BRONZINI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO CRUI A STUDENTI CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO DELL'INTERNO CRUI

FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l'erogazione da parte dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università) delle borse di studio messe a disposizione degli studenti beneficiari di protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria) dal Ministero dell'Interno, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e in collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), per l'accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca, in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell'Interno – CRUI, siglato a Roma il 20 luglio 2016, finalizzato a promuovere e potenziare l'integrazione attraverso il fondamentale canale dell'istruzione e della cultura, e dell'allegato 1 al medesimo protocollo.

ART. 1

FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO CRUI E IMPEGNI A CARICO DELL'UNIVERSITA'

Il Ministero dell'Interno riconosce una quota forfettaria pari all'importo minimo stabilito annualmente dal MUR per le borse di studio a studenti fuori sede (per l'anno accademico 2020/2021 quantificato in 5.257,74 Euro dal DM 6.5.2020 n. 63). Tali quote forfettarie sono assegnate agli Atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, e concorrono alla copertura delle spese per gli strumenti e i servizi indicati all'art. 6 c.1 del D.lgs 68/2012, dando diritto al medesimo trattamento degli idonei beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell'art.4 c.4 del D. lgs 68/2012.

Sono a carico dell'Università: l'esenzione delle tasse e dei contributi universitari; l'utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri); la copertura del premio dell'assicurazione infortuni.

Le borse di studio non hanno natura di erogazione in denaro per gli studenti beneficiari.

Art. 2

DESTINATARI BORSE DI STUDIO CRUI

Le annualità di borsa di studio sono riservate agli studenti delle seguenti tipologie:

- studenti vincitori dei bandi relativi agli anni accademici precedenti e per i quali sussiste lo status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria, già iscritti presso Università italiane e che hanno diritto alla conferma della borsa di studio per l'A.A. in corso a fronte della carriera accademica intrapresa e del conseguimento dei CFU indicati nel bando di partecipazione emanato dalla CRUI, di concerto col Ministero degli Interni e l'ANDISU;
- studenti con protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), in possesso di un titolo di studio idoneo all'iscrizione al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca che ottengano la regolare immatricolazione per la prima volta al sistema universitario italiano.

Art. 3
CANDIDATURE BANDO CRUI

I candidati che abbiano intenzione di presentare la propria candidatura, secondo le indicazioni riportate nel bando di riferimento, possono di contattare il focal point CRUI presso il Centro per l'Apprendimento Permanente Uniba (CAP) inviando una mail a sportello.cap@uniba.it e p.c. al Presidente e al Direttore Tecnico del CAP agli indirizzi di posta elettronica presenti nella pagina web del Centro per l'Apprendimento Permanente di Uniba.

Il focal point si occupa dell'accompagnamento dei candidati alla presentazione della candidatura e alla verifica dei titoli e delle credenziali educative e formative di accesso alla carriera accademica, alla luce dei dispositivi che regolamentano le iscrizioni delle persone titolari di protezione internazionale presso l'Università degli Studi di Bari (comparabilità del titolo di studio Cimea, European Qualification Passport for Refugees) e delle ulteriori disposizioni del Magnifico Rettore nell'ambito delle azioni coordinate con UNHCR- nel Manifesto per le Università Inclusive – referente prof.ssa Anna Fausta Scardigno

Gli studenti possono altresì contattare la U.O. STUDENTI STRANIERI all'indirizzo di posta elettronica o numero di telefono presente sul Portale di Ateneo per l'assistenza amministrativa durante la fase di presentazione della candidatura.

La graduatoria di merito riportante le informazioni anagrafiche dei vincitori e l'Ateneo prescelto, è pubblicata sui siti del Ministero dell'Interno, della CRUI e dell'ANDISU.

Art. 4
VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

Per tutti i candidati in graduatoria il Ministero dell'Interno provvede alla verifica dello status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria; in assenza si avrà l'automatica esclusione dalla graduatoria e dai benefici.

La borsa di studio è effettivamente concessa a valle dell'immatricolazione dello studente al corso di laurea, corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico prescelto o dottorato di ricerca per l'anno accademico di riferimento. Per gli studenti vincitori dei bandi riferiti ai precedenti AA.AA., la borsa di studio sarà effettivamente concessa a valle dell'iscrizione all'anno accademico indicato nel bando, previa verifica da parte della competente Segreteria studenti del conseguimento del numero minimo di CFU e nei termini fissati nel medesimo bando. La prof.ssa Scardigno in qualità di referente invierà alla CRUI di intesa con la UO Studenti Stranieri la relazione annuale sui CFU conseguiti dai borsisti con la descrizione dei servizi erogati nella annualità accademica di riferimento.

Art. 5
PROCEDURA IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE

La graduatoria di merito e gli eventuali scorrimenti sono trasmessi dal referente dell'Università, con nota protocollata, alla Sezione Segreterie Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti che provvederà ad immatricolare/iscrivere gli studenti nel rispetto dei termini previsti dal bando di selezione e dell'allegato 1 al Protocollo d'Intesa anche per quanto attiene ai requisiti previsti con riferimento al diritto alla borsa di studio per gli anni successivi.

Art. 6
INCOMPATIBILITA'

La borsa è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai sensi del D.lgs 68/2012.

Art. 7
SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

Agli studenti sono assicurati i seguenti servizi contattando le strutture di seguito indicate agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono pubblicati nel Portale di Ateneo al seguente link: <https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-servizi-agli-studenti>

- A) Orientamento: le iniziative e gli strumenti per conoscere meglio l'offerta formativa dell'Ateneo - (U.O. Orientamento);
- B) Inclusione e accessibilità - supporto nelle procedure di immatricolazione (U.O. Studenti Stranieri/U.O. Segreterie Studenti);
- C) Diritto allo studio - Benefici e altre opportunità – (U.O. Provvidenze agli Studenti e Collaborazione Studentesche);
- D) Informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura di Bari per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e per il rilascio dei visti d'ingresso – (U.O. Studenti Stranieri);
- E) indicazioni di base sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio ed in particolare le informazioni ed assistenza per l'iscrizione al servizio sanitario regionale (U.O. Studenti Stranieri);

assistenza psicologica

È erogato dal Servizio Counseling Psicologico UniBA che opera in sinergia con gli altri servizi di Ateneo, avvalendosi del lavoro di psicologi e psicoterapeuti esperti in counseling psicologico. Il servizio è organizzato in tre articolazioni ed è possibile contattare lo staff al seguente link: <https://www.uniba.it/studenti/servizi-e-opportunita/counseling-universitario>

1. Supporto per la gestione dello stress nel contesto universitario e sostegno alla fragilità emotiva attraverso un ciclo di colloqui individuali;
2. Percorso clinico ad orientamento dinamico comprendente un ciclo di incontri individuali e/o inserimento in un gruppo;
3. Training su organizzazione e motivazione allo studio.

Inoltre vengono garantite agli studenti dalle strutture di seguito riportate tutte le informazioni necessarie per la fruizione dei seguenti servizi.

trasporto

Il servizio è assicurato attraverso l'erogazione della tessera abbonamento Amtab trasporto urbano, a carico dello studente, da ritirare presso la U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche.

alloggio

Il servizio alloggio è assicurato per gli studenti che ne facciano richiesta in fase di immatricolazione attraverso:

- residenze universitarie Adisu Puglia con alloggio in stanza doppia per 52 settimane (intero anno solare). Il costo mensile è stabilito dalla Convenzione stipulata con l'Ente Diritto allo Studio Regionale di riferimento. Nei periodi di chiusura (mese di agosto) o delle festività natalizie, il servizio alloggio è subordinato alla disponibilità nei collegi che eventualmente rimarranno aperti (Convenzione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Puglia).

In caso del mancato utilizzo del servizio alloggio presso l'A.DI.SU. lo studente è tenuto a dare formale comunicazione alla U.O. Studenti Stranieri.

L'Università procederà al pagamento delle prestazioni erogate agli studenti borsisti CRUI dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'A.DI.SU., previa verifiche di competenza della U.O. Studenti Stranieri notificate alla U.O. di Supporto amministrativo contabile alle Direzioni Centrali.

- alloggi privati con regolare contratto di locazione registrato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Per ottenere il rimborso del canone di locazione lo studente presenterà copia del contratto registrato e dovrà compilare apposita domanda, su modello predisposto dalla U.O. Studenti Stranieri, disponibile al seguente link:

<https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/studenti-stranieri/bando-per-100-borse-di-studio-per-studenti-con-protezione-internazionale/100-borse-di-studio-a-titolari-di-protezione-internazionale>

Il rimborso avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolari documenti di spesa aventi natura fiscale (fattura/ricevuta fiscale). Nella fattura o ricevuta di locazione deve essere riportata la mensilità alla quale si riferisce, la data di emissione, l'importo e il nominativo del conduttore.

Il rimborso sarà erogato direttamente, tramite IBAN, sul conto corrente intestato allo studente dalla U.O. di Supporto amministrativo contabile alle Direzioni Centrali, dietro presentazione della richiesta di liquidazione della U.O. Studenti Stranieri .

Qualora lo studente **opti per un alloggio privato**, la quota parte, eccedente il budget stabilito dall'Adisu per il periodo di 52 settimane, sarà riconosciuta come differenziale aggiuntivo ad uno dei seguenti servizi: libri, locazioni e ristorazione. Tale opzione è da concordare fin da subito all'atto della presentazione della documentazione su richiesta.

ristorazione

Il servizio è assicurato attraverso **le mense universitarie Adisu Puglia** per un periodo di 46 settimane (intero anno solare ad esclusione dei periodi di chiusura delle mense universitarie) o in **alternativa con accredito sul conto corrente con le modalità previste per il pocket money.**

Per gli studenti che optano per il **servizio di mensa a tariffa agevolata dell'Adisu**, sarà accreditata una somma pari a due pasti al giorno per un periodo di 46 settimane, fino alla concorrenza massima prevista dal Protocollo d'Intesa con l'Adisu Puglia. Tale opzione è da concordare fin da subito presentando copia della domanda di adesione al servizio Mensa Adisu.

Alternativamente gli studenti potranno optare per il **rilascio di una ticket card nominativa** di una somma pari ad un importo fino alla concorrenza massima di € 1.932,00. Tale opzione è da concordare fin da subito presentando regolare richiesta alla U.O. Studenti Stranieri che provvederà al suo rilascio.

ticket buoni libri

L'Università potrà provvedere all'emissione di ticket card per buoni libri, per un importo complessivo di € 300,00 (trecento) da parte della U.O. Forniture di beni e servizi.

Lo studente avente titolo potrà ritirare il ticket buono libro presso la U.O. Studenti Stranieri.

Pocket money

Allo studente avente titolo potrà essere erogato un contributo in denaro, per un massimo di € 1000,00 (mille) per complessivi 12 mesi, per spese personali.

Il pocket money sarà erogato tramite accredito:

- su un conto corrente intestato allo studente.
- su carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente provviste di codice IBAN; senza alcun onere a carico dello studente.

La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente all'atto dell'immatricolazione e pervenire alla U.O. Studenti Stranieri.

L'amministrazione universitaria non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente. Gli studenti, pertanto, sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN da comunicare al predetto Ufficio.

Il rimborso dei canoni per alloggi privati, gli accrediti per il servizio ristorazione e il pocket money saranno assicurati fino alla concorrenza dell'importo disponibile per ogni singola borsa.

Art. 8

FONDI RESIDUI

I fondi residui delle borse non utilizzati vengono mantenuti in bilancio in quanto assolutamente inesigibili dai beneficiari.

Gli stessi vengono eliminati dalle scritture contabili con provvedimento amministrativo e resi al Ministero dell'Interno.